CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA



CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE Nº. 78... DEL .. 1.6. G.U. 2017

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi, contenenti presumibilmente amianto, abbandonati sulla rampa di uscita di Giugliano in Campania direzione Giugliano della strada SS 7 Quater altezza Km 43,100 direzione Napoli, riportata in Catasto al Foglio 45, particella 50. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la legge n. 257 del Marzo 1992 stabilisce la messa al bando dell'amianto in Italia, a causa della sua pericolosità per la salute pubblica dovuta alla natura fibrosa, in quanto anche se a bassissime concentrazioni, la fibra d'amianto a causa delle proprie caratteristiche aerodinamiche, della dimensione ridotta e della forma allungata, può rimanere sospesa nell'aria per il tempo sufficiente a rappresentare un rischio respiratorio e può provocare patologie prevalentemente irreversibili;
- il D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto stabilisce:

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Visto la nota del Comando di Polizia Locale Prot. n.871/PG-AMB/17 del 08/03/2017, assunto al Prot. del Settore in data 13/03/2017 al N. 20975, con la quale veniva trasmessa la comunicazione di reato23/AMB/17 del 07/03/2017 che recita ' in data 07/03/20, personale del Comando e infervenuto, a seguito dI segnalazione del sorvegliante ANAS Luigi Veneruso, sulla strada SS 7 QUATER altezza Km 43.100 direzione IVapoli, sulla rampa di uscita di Giugliaro in Campania direzione Giugliano constando su di un'area di circa mq 400, 00. I' abbandono e il deposito di rifiuti speciali pericolosi costituito da: segmento di cappa di camino contenente presumibilmente amianto, guaine bituminose, RSU, ingombranti e materiale di demolizione, pneumatici fuori uso e sottoponendo la suddetta area a sequestro penale con contestuale affidamento in custodia giudiziaria al Dirigente Protempore del settore ambiente, del Comune di Giugliano.

PRESO ATTO della relazione di sopralluogo tecnico effettuato in data 22/04/2017, nel sito in oggetto dal personale di supporto al RUP del Settore, dalla quale si evince che:

- il sito in oggetto è rappresentato da un tratto lungo ml 100 delle pertinenze stradali (canali di guardia e aree oelimitate da guado-rail) della S.S. 7 Quater in direzione Napoli:
- inizio trafto Coord. Nord (Y): 40°56' 674 e Coord. EST (X) 14°3 4.61;
- fine tratto Coord Noro (Y) 40°56' 332 e Coord. EST (X) 14°3 20.83;

facente parte di una più ampia area riportata in Catasto al Fg. 45 part. 50 , sulla quale risultano abbandonati rifiuti urbani ingombranti, materiali misti derivanti da attività di costruzione e rifiuti speciali pericolosi rappresentati da materiali contenenti presumibilmente amianto, pneumatici fuori uso;

ACCERTATO che la proprietaria dell'area risulta essere

ANAS S.P.A. con sede in Napoli al VALE KENNEDY, 25

PRESO ATTO che la presenza di rifiuti contenenti amianto nell'area in questione rappresenta uno stato di pericolo per la collettività, in quanto l'area in oggetto è destinata al pubblico transito. Al fine di evitare il rischio di dispersione di fibre di amianto nell'aria, con potenziale pregiudizio per la pubblica incolumità, si è provveduto con urgenza, all'esecuzione di un intervento consistente nella messa in sicurezza dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti contenenti amianto e alla delimitazione della stessa:

CONSIDERATO che il permanere di tale situazione è pregiudizievole per la salute pubblica dato atto che la pericolosità dell'amianto consiste nella possibile liberazione di fibre cancerogene volatili dannose alla salute delle persone che vivono e/o transitano nelle vicinanze;

RAVVISATA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di eliminare la situazione di rischio, provocata dalla presenza di rifiuti, mediante l'attuazione di specifici interventi di bonifica attraverso il risanamento dell'area e consistente nell'accurata rimozione dei rifiuti e loro successivo smaltimento, come previsto dal comma 3 art. 192 del D. Lgs. n.

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

PRESO ATTO CHE l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;

Visto la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio protocollo n°41175 del 18.5.2017, redatto ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi su di un tratto lungo mi 100 delle pertinenze stradali (canali di guardia e aree delimitate da guard-rail) sulla rampa di uscita di Giugliano in Campania direzione Giugliano della strada SS 7 Quater altezza Km 43,100 direzione Napoli:

- inizio tratto Coord. Nord (Y): 40°56' 674 e Coord. EST (X) 14°3 4.61;

fine tratto Coord Noro (Y) 40°56' 3 32 e Coord. EST (X) 14°320.83; facente parte di una più ampia area riportata in Catasto al Fg. 45 part. 50, regolarmente notificata alla proprietaria ed ente gestore della suddetta strada, ANAS S.p.a. con sede in Napoli al Viale Kennedy,25, con il quale si fissava il termine di 7 (sette) gg. dal ricevimento dello stesso avvio per depositare presso il Settore Ambiente memorie scritte e/o osservazioni, e quant'altro riterrà opportuno ai fini difensivi e contestualmente si diffidava la stessa, a provvedere alla rimozione di rifiuti di cui sopra;

PRESO ATTO che in merito all'esecuzione degli adempimenti richiesti con l'avvio del procedimento sopra richiamato:

- l' ANAS ha fatto pervenire la nota prot. CDG 0275772 P del 29/05/17 contenente osservazioni giustificative al procedimento, acquisita al prot. Dell'Ente in data 30.05.17 al n.44753;
- non sono stati posti in essere atti finalizzati alla rimozione dei rifiuti dalle aree interessate; b)

RITENUTO di non poter accogliere la nota difensiva di cui sopra in quanto:

- non essendo stato possibile individuare l'effettivo autore dello sversamento dei rifiuti di cui in oggetto, la violazione dell'art.192 comma 1 del D.Lgs 152/06 è da imputare a titolo di colpa, alla Soc.tà ANAS Compartimento di Napoli, ai sensi dell'art 192 comma 3 del D.Lgs 152/06, che recita " Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ", in quanto proprietario ed Ente gestore della S.S. 7 Quater, sulle cui pertinenze (canale di guardia laterali e area racchiusa tra i guardrail) si è riscontrato l'abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (amianto) e non pericolosi. La colpa dell'Anas si configura in una condotta omissiva di accorgimenti e cautele prevedibili che l'ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un'efficace protezione ambientale come ricavabile, in materia di strade, dall'art.14 del Codice della Strada (D.Lgs.285/92) che prevede l'obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e sue pertinenze. Cfr . Sentenza TAR Salerno 25 maggio 2016, n. 1301.

ACCERTATO che non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa al proprietario dell'area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.

Considerato che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

VISTA la Legge 27.03.1992 n° 257- Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

VISTO gli artt. 246 - 256 del D. Lgs. N°81/08 - Protezione dei rischi connessi dall'esposizione all' amianto;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192 255 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alla ANAS SPA, proprietaria della rampa di uscita di Giugliano in Campania direzione Giugliano della strada SS 7 Quater altezza Km 43,100 direzione Napoli facente parte di una più ampia area riportata in Catasto al foglio 45, particella n°50, di procedere:

- 1. a proprie cure e spese entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica della presente ordinanza, (considerando in tale termine anche i 30 gg. necessari per il deposito presso l'ASL del "piano di lavoro") a :
- a bonificare tramite rimozione e successivo smaltimento (pt. 3a del DM 6/9/1994) di tutti i materiali contenenti amianto presenti nell'area di cui in oggetto.
- alla rimozione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da (ingombranti, rifiuti urbani indifferenziati, imballaggi di plastica carta e cartoni e materiali di risulta edili).
 - Per l'esecuzione di tali attività si dovrà avvalere di impresa abilitate a smaltire sia i rifiuti speciali non pericolosi e sia materiale contenente amianto iscritta all'Albo Gestori Rifiuti Sezione imprese, che dovrà presentare idoneo piano di lavoro alla competente U.O. Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda ASL Napoli 2 Nord (art. 212 D.lgs 152/2006; art. 256 D.lsl 81/2008; D.M. del Ministero della Sanità del 06/09/1994) e Ad avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere inviata, al Settore Ambiente, copia dei formulari comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi conformemente alla vigente normativa. Essendo le aree in oggetto sottoposte al provvedimento di sequestro dell' A. G. le operazioni di rimozione dei rifiuti, dovranno essere eseguite solo a seguito del dissequestro rilasciato dalla suddetta A.G.
- 2. alla messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area;

INFORMA CHE

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Aniello Pirozzi e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

h

la notifica della presente Ordinanza a: ANAS SPA, con sede in Napoli al Viale Kennedy, 25:

di trasmettere copia della presente:

1) Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli

2) Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti, 1 – 80143 Napoli;

- 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale
- 4) Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile P zza del Plebiscito 80132 Napoli
- A.R.P.A. Campania Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F 80143 Napoli;

ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione - Corso N. Terracciano, 10 - 80078 Pozzuoli (NA); 7)

- Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) viale dell'Acquario, 1;
- 8) Comando Stazione Carabinieri di Varcaturo, via Lago Patria, 181 80014 Giugliano in Campania (NA);

Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1; copia della presente venga:

- affissa all'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

> Sindaco Antonio Poziello

Ing. Aniello Pirøzzi Il Dirigente ad interim Settore Ambiente

Ing. Generoso Serpico

4